

SENATO DELLA REPUBBLICA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 1957

(76^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CERICA

INDICE

Disegno di legge:

« Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2231) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1127, 1128, 1129, 1131 1132, 1133, 1136
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1135, 1136	
CADORNA, <i>relatore</i>	1132, 1134
CORNAGGIA MEDICI	1132, 1134
MESSE	1128, 1133, 1136
PALERMO	1131, 1133, 1135
PRETISIMONE	1133

La seduta è aperta alle ore 10.20.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cenini, Cerica, Cornaggia Medici, De Bacci, De Luca Angelo, Farina, Grammatico, Gran-

zotto Basso, Imperiale, Iorio, Marchini Camia, Messe, Palermo, Prestisimone, Secchia, Smith e Taddei.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Bosco.

CORNAGGIA MEDICI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (2231).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, numero 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Sciogliendo la riserva fatta nella precedente seduta, avverto che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso il seguente parere per la parte di sua competenza:

« La Commissione finanze e tesoro non ha obiezioni dal lato finanziario, trattandosi di norme prevalentemente tecniche, che se, come nel caso dell'articolo 15, possono comportare qualche onere, devono trovare copertura nei normali stanziamenti del bilancio ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il rappresentante di Governo aderisce senza altro al parere espresso dalla Commissione finanze e tesoro nel senso che, se vi saranno oneri finanziari per effetto di questo disegno di legge, essi saranno coperti con i normali stanziamenti di bilancio.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente era stato approvato l'articolo 16, con un emendamento proposto dal Governo.

Il testo dell'emendamento, alla luce di nuovi accertamenti, è risultato erroneamente presentato; ed il Governo ha presentato oggi il testo che intendeva proporre per il quadro II - Ruolo dell'Arma dei carabinieri:

« Quadro II - *Ruolo dell'Arma dei carabinieri*.

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello - la cifra " 2 " è sostituita come segue " 2 o 3 "; è aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: " Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno ".

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello: la cifra " 6 " è sostituita come segue: " 6 o 7 "; è aggiunta l'indicazione della nota (r) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: " Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno ". In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8 ».

Se la Commissione unanimemente lo consente, metto ai voti il nuovo testo di cui ho dato lettura.

(È approvato all'unanimità).

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sempre a proposito dell'articolo 16, qualcuno ritenne nella scorsa seduta che io mi fossi riferito alle tabelle dell'articolo 17, mentre si tratta di un'aggiunta ai benefici delle categorie dell'articolo corrispondente.

MESSE. Io credo che si tratti di una svista.

Al quadro IX dell'articolo 16, nella formulazione del testo ministeriale, si dice: « Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di te-

nente colonnello, capitano e tenente, dopo la enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: " o incarico equipollente "». A mio avviso le parole « o incarico equipollente » devono andare prima, ossia in corrispondenza di tenente colonnello.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Chiarisco che quella aggiunta « o incarico equipollente » posta alla fine dell'emendamento governativo si riferisce a tutte le ipotesi previste nell'emendamento stesso; quindi non si riferisce soltanto all'ultima delle ipotesi, ma a tutte le ipotesi, e si riferisce particolarmente sia ai periodi di comando, sia alle attribuzioni specifiche previste ai meriti dell'avanzamento. Io credo che il senatore Messe possa non insistere in una sua eventuale proposta di emendamento.

MESSE. Mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni fornite dal sottosegretario Bosco.

PRESIDENTE. Riprendiamo d'esame agli articoli.

Art. 17.

Nella tabella n. 2 annessa alla legge la nota (q) è sostituita dalla seguente:

« (q) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono 9 ».

Nella stessa tabella n. 2, al quadro VII - Ruolo medici del Corpo sanitario - colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono, rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

« (o-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ».

« (q-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

All'articolo 17 è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Nella tabella n. 2 annessa alla legge, al quadro I, l'annotazione n. 2 è sostituita dalla seguente:

“ La metà del periodo trascorso, quale Sottocapo di S. M. o Capo Servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando ”.

Nella stessa tabella la nota (q) è così modificata:

“ (q) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno.

Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono 9 ”.

Sempre nella stessa tabella n. 2, al quadro VII - Ruolo medici del Corpo sanitario - colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono, rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

“ (o-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ”.

“ (q-bis) - Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ” ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Con l'emendamento si intende stabilire che la funzione di Capo Servizio di Forze navali sia considerata imbarco in comando, alla stregua della funzione di Sottocapo di S. M. di Forze navali e con le limitazioni a questa applicate.

La innovazione trae origine da uno stato di fatto secondo il quale la funzione di Capo Servizio di Forze navali non si connette più soltanto a un particolare settore tecnico di impiego di mezzi, ma è oggi investita, in maniera del tutto analoga alla funzione di Sottocapo di S. M. di Forze navali, dai più ampi problemi d'impiego delle Unità navali e delle stesse Forze navali e comporta responsabilità non dissimili da quelle annesse alle funzioni di Sottocapo di S. M. o di Comando navale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal Governo all'articolo 17.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta nel nuovo testè proposto dal Governo.

(È approvato).

Art. 18.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. - *Ruolo naviganti normale*.

Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

« Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore ».

QUADRO III. - *Ruolo servizi*.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico ».

QUADRO IV. - *Ruolo specialisti*.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in reparti di impiego o in reparti tecnici ».

QUADRO V. - *Ruolo ingegneri - categoria ingegneri*.

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano il testo è sostituito dal seguente:

« Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli ingegneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento;

3 anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;

3 anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

Superare gli esami ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri — categoria geofisici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami ».

QUADRO VII. — *Ruolo assistenti tecnici — categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO VIII. — *Ruolo assistenti tecnici — categoria assistenti di meteorologia.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in un centro meteorologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

QUADRO X. — *Ruolo amministrazione.*

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ». Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a 2 e a 3 anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a 3 anni per i tenenti del quadro XI.

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (u), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

« (u) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

Il Sottosegretario Bosco ha presentato il seguente emendamento tendente ad aggiungere in fine dell'articolo 18 un:

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« due anni in un istituto medico legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« due anni in servizio sanitario di aeroporto ».

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa.* L'emendamento ha lo scopo di ridurre a due anni i periodi di attribuzioni specifiche ora richiesti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli e dei tenenti medici del corpo sanitario aeronautico.

I quattro anni di attività amministrativa e burocratica attualmente prescritti non con-

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

sentono infatti agli ufficiali interessati, di dedicarsi alle necessarie attività di studio per il conseguimento di determinate specializzazioni richieste dalle esigenze dell'aeronautica.

PALERMO. Perchè in corrispondenza del grado di tenente non è stata inserita anche la frase « o incarico equipollente »?

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Perchè il grado di tenente è iniziale ed è bene che ci sia una certa esperienza specifica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 18 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 18 presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18 quale risulta con emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 19.

L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perchè dichiarato idoneo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto

ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(È approvato).

Art. 20.

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valutati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati « a disposizione », dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

Art. 21.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

(È approvato).

Art. 22.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta

di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(È approvato).

Art. 23.

In deroga al disposto dell'articolo 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificata dall'articolo 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

CORNAGGIA MEDICI. Desidererei presentare un emendamento, anche a nome del senatore Rogadeo, che, penso, dovrebbe essere inserito a questo punto come comma aggiuntivo dell'articolo 23, o in altra forma; esso è del seguente tenore:

« Gli ufficiali nella riserva collocati in tale posizione prima dell'entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, possono conseguire l'avanzamento al grado superiore a quello nel quale hanno cessato dal servizio permanente, anche se non in possesso dei requisiti prescritti dall'articolo 118 della stessa legge ».

Ritengo che l'emendamento da me proposto sia logico e comprensibile.

Noi dobbiamo tenere presente la situazione degli ufficiali collocati nella riserva prima dell'entrata in vigore della legge, delle cui modificazioni ci stiamo ora occupando; essendo costoro nella riserva pensiamo che si può tranquillamente concedere loro il grado — perchè in fondo sono fuori servizio — anche senza che abbiano i requisiti prescritti dall'articolo 118.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero fare rilevare al senatore Cornaggia Medici che, qualora l'emendamento da lui proposto fosse approvato, si verrebbe a turbare uno dei cardini della legge e delle disposizioni sin qui approvate.

CORNAGGIA MEDICI. Dopo i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

CADORNA, *relatore*. Anche io concordo con il punto di vista espresso dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 23, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

CAPO II

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 24.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 65, il primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero comunque non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente ».

b) nell'articolo 83, è aggiunto il seguente comma:

« La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

(È approvato).

CAPO III

Disposizioni finali

Art. 25.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 14 ha effetto dal 22 dicembre 1955.

(È approvato).

MESSE. Chiederei ora di poter presentare un emendamento all'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo, dopo le parole « per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione » le parole « ovvero ai sensi dell'articolo 54 debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

Infatti si è verificato il caso che un ufficiale non ha potuto conseguire la promozione perchè il più anziano che lo precedeva in servizio attivo permanente ha avuto, per esempio, il ricorso al Consiglio di Stato, poi è intervenuto magari il ricorso contro la non idoneità ed infine si è avuta una decisione che ha dato ragione all'ufficiale; e intanto ci sono colleghi che aspettano. Il mio emendamento pertanto tenderebbe a non sbarrare la strada agli ufficiali che hanno acquisito il diritto alla promozione.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che l'emendamento possa essere accettato.

PALERMO. Concordo con il parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Messe, tendente ad aggiungere all'articolo 101 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, le parole: « ovvero ai sensi dell'articolo 54 debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

(È approvato).

Ritengo, inoltre, che detto emendamento debba costituire temporaneamente l'articolo 10-ter.

MESSE. Chiedo la parola per dichiarazione di voto.

Ancora una volta la 4^a Commissione ha cercato, attraverso l'iniziativa del Governo, integrata da alcune nostre iniziative, di migliorare la legge di avanzamento del 1955, sulla base di un'esperienza. Si è cercato di attenuare quelle parti che, nella applicazione della prima dizione, hanno dimostrato di non potere con-

ciliare in tutto e per tutto le esigenze dell'Amministrazione con gli interessi degli ufficiali.

Io, però, come già all'inizio della discussione sulla legge, nel 1955, vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi, e soprattutto del Governo, su quanto mi sono permesso di far presente in occasione della discussione del bilancio della Difesa: cioè che sono del parere che occorra, con buona volontà, apprestare una nuova legge sull'avanzamento, perchè gli stessi emendamenti che abbiamo ora approvato, o respinto, o che sono stati ritirati, dimostrano che la legge, anche in tal modo emendata, non risponde ancora alle esigenze ed agli interessi delle Forze Armate e, direi anche, all'interesse dei singoli ufficiali. Noi non possiamo chiudere gli occhi davanti a questo stato di fatto.

D'altra parte non bisogna impressionarsi all'idea di dovere preparare un'altra legge a distanza di così pochi anni.

In precedenza si sono avute tante leggi sull'avanzamento, ma nessuna ha mai risolto in modo perfetto le questioni che tale materia comporta.

Ritengo quindi che sarà bene che coloro, e ci auguriamo che siano le stesse persone, che nella nuova legislatura avremo la grande responsabilità di dirigere la preparazione delle nostre Forze Armate, prendano in considerazione anche questa necessità.

Sappiano tutti che la legge che abbiamo approvato derivò da una situazione verificatasi negli anni 1948, 1949 e 1950, e fu approvata dopo cinque anni, nel 1955, quando la situazione dei quadri era radicalmente cambiata. Lo stesso Ministro riconobbe le manchevolezze di quella legge rispetto alla situazione che era ormai del tutto diversa; noi tuttavia dovemmo aderire alla sua giusta richiesta, quando egli dimostrò che occorreva pur fare una legge di avanzamento, salvo rivederla in seguito.

Mi permetto quindi di rivolgere una preghiera al rappresentante del Governo affinché voglia far presente al Ministro questo mio desiderio, che spero sia condiviso dagli altri membri della Commissione.

PRESTISIMONE. Come giustamente ha detto il senatore Messe, non si può chiudere

gli occhi davanti alla presente situazione e non sentire le insistenti lamentele, che non so se arrivino alla persona del Ministro e dei Sottosegretari.

Una legge sull'avanzamento perfetta non potrà mai essere varata; comunque essa deve adeguarsi il più possibile a quelle che sono le reali condizioni della categoria.

Le condizioni sono ormai mutate, da quando fu varata la legge n. 1137; si impone, quindi, la necessità di una nuova legge, anche se logicamente non si potrà provvedere a ciò durante la presente legislatura.

Io mi unisco, perciò, all'invito rivolto dal senatore Messe affinché si addivenga veramente nel più breve tempo possibile, allo studio ed alla presentazione di una nuova legge che tenga conto delle nuove esigenze che sono venute a determinarsi in questo periodo. È logico, d'altra parte, che tali esigenze siano mutevoli e subiscano delle variazioni, dal momento che l'Esercito non è un organo fisso.

CORNAGGIA MEDICI. Credo di dover innanzi tutto esprimere, a nome di tutti i senatori della Commissione, se mi concedono questo onore, un vivo compiacimento nei riguardi del nostro Presidente, del rappresentante del Governo, senatore Bosco, e del senatore Cadorna, poichè si è potuto anche questa volta provvedere in tempo sollecito e con diligenza alla revisione, su proposta del Governo, di una legge estremamente importante.

È molto difficile fare delle leggi in un tempo così dinamico come è quello attuale; si provvede, ad esempio, a emanare una legge di ordinamento rispetto a una delle Forze Armate, e di lì a poco l'entrata in funzione di nuove armi difensive ed offensive cambia l'intera situazione. Nel nostro caso non è stato solo il dinamismo della vita a rendere difficile il fare una legge di avanzamento che potesse accontentare tutti; vi è stato anche, come ha osservato il senatore Messe, il determinarsi di una situazione particolare in seguito agli eventi bellici situazione alla quale la legge avrebbe dovuto provvedere. Ragioni legislative, però, hanno impedito che la legge potesse entrare in funzione quando tale situazione era ancora at-

tuale. Questi sono elementi obiettivi che vanno considerati.

Anch'io ritengo che sarà sempre possibile riformare la presente legge, poichè ogni legge è di per sé perfettibile; ma occorre che le indicazioni in tal senso siano concrete e siano basate sulla luminosa realtà.

Detto questo, ritengo che noi non abbiamo che a compiacerci di aver ancora una volta sostituito, nelle Forze Armate, al metodo del tempo che era a favore o contro tutti gli ottimi, i buoni ed anche, se ve ne fossero stati, i meno buoni, un metodo che determina invece la possibilità di una valutazione concreta e personale, in un tempo nel quale alle Forze Armate sono affidati i beni supremi da tutelare, ma nel quale l'appartenere alle Forze Armate esige un continuo aggiornamento non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello scientifico, e una continua rivalutazione affinché la compagine stessa delle Forze Armate possa essere sempre più idonea ad assicurare al Paese quei beni che il Paese le ha affidato.

CADORNA, relatore. Essendo stato due volte relatore della legge, ho il dovere — per coerenza — di difenderla.

Non posso, quindi, che dissentire con quanto hanno detto i senatori Messe e Prestisimone.

Essi hanno messo in rilievo inconvenienti che derivano da fatti eccezionali: le conseguenze della guerra e del dopoguerra.

Ma una legge non può basarsi su fatti transitori; essa deve contemplare il caso normale, cioè la necessità di eliminare in ogni grado i meno idonei, perchè la carriera militare — raffigurata geometricamente nella piramide — ha molti subalterni e pochi generali.

La legge si è proposta due obiettivi.

Il primo è di regolarizzare le carriere nel senso di diluire equamente nel tempo le eliminazioni ed assicurare a tutti, secondo il loro merito, un regolare avanzamento.

Il secondo scopo ha di mira di instaurare un meccanismo per il quale il grado superiore viene raggiunto in base a concorso.

Tale sistema, già praticato da molto tempo nella Marina e nella Aeronautica, trova forte opposizione in taluni ambienti dell'Esercito, ove si pensa che « l'ideneo », e non solo il « pre-

scelto» abbiano diritto a raggiungere il grado superiore.

La conseguenza di tale modo di pensare porterebbe a limitarsi all'avanzamento per anzianità e, conseguentemente, all'anormale svolgimento delle carriere, tanto lamentato nel passato.

Si è detto che la legge dovrebbe essere modificata nella sua essenza. Faccio presente che sospendere il funzionamento della legge senza che essa abbia compiuto il suo completo ciclo, costituirebbe una grande ingiustizia. Ricordo che la legge Baistrocchi non recò danno per la sua severità, ma per il fatto che fu applicata solo per pochi anni, creando un ingiustificato vantaggio alle classi che non furono sottoposte né agli esami, né alla valutazione.

Si lamenta che molti valorosi ufficiali, con brillante passato di guerra, debbono ora lasciare il servizio. Ma questo è un fatto che ugualmente accadrebbe in base al limite di età e senza neppure aver fatto posto ai migliori.

Si dice che vi sia diffuso malcontento nei quadri. Ma la ragione essenziale è il disagio economico, conseguenza delle nuove condizioni della vita moderna. Penso, quindi, che ogni provvedimento inteso a facilitare la vita dei quadri costretti a lasciare la carriera senza avere raggiunto i maggiori gradi sia da approvare, per quanto bisogna riconoscere che non poco è stato fatto in questo senso.

Concludo il mio dire, auspicando che, anche in avvenire, si studi e si cerchi di attuare tutti quegli accorgimenti, che valgano a rendere questa importante legge di migliore applicazione, senza tuttavia intaccarne i principi informativi.

PALERMO. Anche a me risulta che nelle Forze Armate c'è un vivissimo malcontento, dovuto non solo al criterio informatore della legge sull'avanzamento; criterio che noi abbiamo combattuto quando si discusse la legge nel 1955. Purtroppo quello che allora temevamo, ossia che la legge non avrebbe apportato la serenità e la fiducia agli ufficiali, si è verificato.

Ma, come dicevo, il malcontento non è creato soltanto dal criterio informatore della legge, ma soprattutto per il modo con cui

questo criterio viene applicato. Le promozioni a scelta non vengono fatte in base solo ai requisiti militari richiesti, alla capacità, alla preparazione tecnica, ma soprattutto in base a fattori politici, e qualche volta a veri e propri favoritismi. Tutto ciò nuoce allo spirito delle Forze Armate. Si è venuto così a creare uno stato di diffidenza, di sospetto. Lo spirito di colleganza, di cameratismo è sostituito dalla discriminazione politica. Solo i conformisti fanno carriera, gli altri, anche se capaci, sono superati, messi da parte. Questo pericoloso stato di cose a voi, onorevoli colleghi, sfugge, perchè molti di questi fatti non arrivano a vostra conoscenza, quanti ve ne potrei citare. Mi limito ad uno soltanto, avvenuto qualche mese fa: un colonnello è stato sbalzato da una città dell'Italia meridionale ai confini d'Italia, pur avendo la moglie tubercolotica e figli avviati agli studi, per il solo fatto di aver detto che una certa azione del Ministro non era conforme alla Costituzione. Quando questo ufficiale è venuto a chiedere il mio aiuto, gli ho fatto presente che il mio intervento lo avrebbe danneggiato maggiormente.

Quando si crea questo clima, e quando, in questo clima vi è una legge come quella che noi oggi abbiamo modificato, è naturale che ci sia malcontento e diffidenza. Non so cosa proporre. Solo una cosa sento il dovere di dire: che venga rispettata la Costituzione; che si smetta una volta per sempre ogni politica di discriminazione, perchè il malcontento, che dilaga sempre di più, non può certo apportare vantaggio alle Forze Armate e al nostro Paese.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi farò carico di riferire al Ministro tutte le osservazioni che sono state fatte nel corso della seduta. Desidero, inoltre, aggiungere una dichiarazione.

Il Governo ha seguito con vigile cura e interesse l'andamento dell'applicazione della legge del 1955, e ha presentato una serie di emendamenti tanto accuratamente studiati, che la Commissione ha dovuto apportarvi pochissime modificazioni. Ci si è infatti preoccupati di beneficiare alcune precise categorie e di attenuare qualche asprezza della vigente legge.

Ho ascoltato con piacere l'affermazione del senatore Messe in favore del sistema della

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

scelta. Quanto alle richieste di modifica dei metodi adottati per la scelta, mi permetto di osservare che tali affermazioni sono piuttosto generiche, e richiederebbero precisazioni più dettagliate. Che se poi si intendesse attraverso il metodo, mutare il sistema, ritengo che sarebbe molto pericoloso farlo.

MESSE. Ho portato il problema in Aula, quando si è discusso del bilancio della Difesa. Mi sono limitato in questa sede a ripetere le mie affermazioni di allora.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il sistema ha dato buoni frutti, e ritengo opportuno non incoraggiare eccessivamente la categoria a richiedere mutamenti sostanziali, perchè allo stato attuale delle cose gli inconvenienti riscontrati nell'applicazione della legge sono stati rimossi con gli emendamenti che abbiamo approvato.

A proposito delle affermazioni del senatore Palermo, assicuro che non esistono discriminazioni del tipo da lui accennato. C'è solo un criterio di esigenze di servizio, in base al quale si fanno i trasferimenti.

Noi valutiamo con molta serietà i singoli casi e li decidiamo esclusivamente in base al criterio dell'interesse della collettività nazionale.

Ringrazio la Commissione per il contributo che, con la sua discussione, ha apportato alla soluzione di molti problemi, e per la rapida approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, do lettura del testo del provvedimento nella sua formulazione definitiva, e cioè con quelle modificazioni formali, o di altre specie, rese necessarie dal coordinamento.

CAPO I

Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Art. 1.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della

Marina e dell'Aeronautica, sono apportate le variazioni di cui ai seguenti articoli dal 2 al 21.

Art. 2.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 10, secondo comma, non possono far parte delle Commissioni di avanzamento gli ufficiali che ricoprono le cariche di Capo di gabinetto del Ministero della difesa o presso qualsiasi Amministrazione, di comandante generale della Guardia di finanza o di consigliere militare del Presidente della Repubblica, nonchè gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici in applicazione dell'articolo 192 della presente legge quando abbiano sede di servizio fuori del territorio nazionale ».

Art. 3.

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« La Commissione superiore di avanzamento dell'Esercito è composta:

a) dagli ufficiali generali che rivestono le cariche di capo di stato maggiore dell'Esercito e di presidente della sezione Esercito del Consiglio superiore delle Forze armate;

b) dai sette generali di corpo d'armata che siano o siano stati preposti a comandi costituiti per grandi unità complesse o a comandi di corpo d'armata o a comandi militari territoriali o al comando generale dell'Arma dei carabinieri, più anziani nel ruolo e che non rivestano le cariche di cui alla precedente lettera a);

c) dai capi di servizio, quando la valutazione riguardi gli ufficiali del rispettivo servizio.

La Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione, e, per i servizi, da tenente colonnello a maggiore generale.

Quando si tratti di esprimere giudizi sull'avanzamento nei riguardi degli ufficiali aventi grado di tenente colonnello, in luogo degli ufficiali generali di cui alla lettera b) che siano preposti a comandi, fanno parte della Commis-

sione superiore altrettanti generali di corpo d'armata, in ordine di anzianità di ruolo, esclusi gli ufficiali generali che ricoprono la carica di segretario generale per l'Esercito o di sottocapo di stato maggiore dell'Esercito.

Assume la presidenza il capo di stato maggiore dell'Esercito, o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata più anziano tra i presenti ».

Art. 4.

Nell'articolo 29, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 63, 64, 85, 88, 96 e 97, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano o grado corrispondente, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso ».

Art. 5.

Nell'articolo 39, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 20, il 31 ottobre di ogni anno il Ministro determina per ciascun grado, eccettuati i sottotenenti e gradi corrispondenti, nonché gli ufficiali di cui all'articolo 68, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo ».

Nello stesso articolo, al terzo comma è aggiunto il seguente periodo:

« Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale loro qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 48 ».

Art. 6.

Nell'articolo 48, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo sono nuovamente valutati dopo il loro collocamento in soprannumero; a tal fine, sono compresi nell'aliquota di ruolo che viene stabilita dal Ministro nell'anno successivo a tale collocamento. Qualora dichiarati non idonei oppure idonei ma non iscritti in quadro, gli ufficiali anzidetti sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro per il quale sono stati nuovamente valutati. Ove, nei casi previsti dall'articolo 31, non si faccia luogo alla formazione del quadro di avanzamento, gli ufficiali anzidetti, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno, sino all'anno nel quale si forma il quadro successivo al loro collocamento in soprannumero e, qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso ».

Art. 7.

Nell'articolo 65, è aggiunto il seguente comma:

« Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 64 ».

Art. 8.

Nell'articolo 85, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 9.

Nell'articolo 88, l'ultimo comma è sostituito dal seguente :

« Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali, ad eccezione di quelli appartenenti al Corpo equipaggi militari marittimi, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta ».

Art. 10.

Nell'articolo. 98, il quarto comma è sostituito dal seguente :

« I sottotenenti che non superino il corso di perfezionamento sono ammessi a frequentare il corso successivo. Se non lo superino possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianità nel ruolo naviganti speciale, qualora siano in possesso del brevetto di pilota militare, o nel ruolo servizi, previo parere della commissione ordinaria di avanzamento. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e l'eccedenza è assorbita al verificarsi delle prime vacanze ».

Art. 11.

Alla fine dell'articolo 101 sono aggiunte le seguenti parole :

« ovvero, ai sensi dell'articolo 54, debba rinnovarsi il giudizio di avanzamento in seguito ad annullamento di precedente giudizio di non idoneità ».

Art. 12.

Nell'articolo 120, il secondo comma è sostituito dal seguente :

« Gli ufficiali di cui al comma precedente non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo del complemento possono, in deroga all'articolo 112, conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, purchè non superino il grado massimo previsto per il corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

Art. 13.

Nell'articolo 144, il primo comma è sostituito dal seguente :

« Per i tenenti colonnelli e per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Esercito non sono richiesti, fino al 31 dicembre 1957, i corsi prescritti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento. Per i tenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito i corsi stessi non sono richiesti fino al 31 dicembre 1960 ».

Art. 14.

Nell'articolo 152 il primo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti :

« Gli ufficiali dell'Esercito già appartenenti ai ruoli dei mutilati ed invalidi di guerra riasunti in servizio sedentario e trattenuti in servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45, possono essere promossi fino al grado di colonnello.

« Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado :

- tenente colonnello: cinque anni;
- maggiore: otto anni;
- capitano: dieci anni ».

Art. 15.

Nell'articolo 159, è aggiunto il seguente comma :

« Per gli ufficiali dei ruoli speciali nominati tali con i concorsi straordinari previsti dall'articolo 31 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386,

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

è considerato valido, ai fini dell'avanzamento a tenente di vascello o capitano e nel limite massimo di due anni, il periodo di permanenza nel grado, superiore a quello minimo prescritto dallo stesso articolo 31 per l'ammissione ai concorsi anzidetti, compiuto nel grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento. Agli stessi fini e per non oltre la metà della durata prescritta dalla tabella n. 2 annessa alla presente legge, è considerato valido il periodo di imbarco compiuto nello stesso grado di sottotenente di vascello o tenente nel ruolo di complemento ».

Art. 16.

Nell'articolo 170, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1958, per i capitani del servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri del genio aeronautico, categoria ingegneri e categoria geofisici, non è richiesto il superamento degli esami prescritti dalla legge ai fini dell'avanzamento ».

Art. 17.

Nell'articolo 190, è aggiunto il seguente comma:

« Le eccedenze che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino per effetto della norma di cui al comma precedente nel grado di colonnello del servizio automobilistico sono riassorbite utilizzando le vacanze che, nel grado stesso, superino il numero delle vacanze occorrenti per effettuare le promozioni annuali a detto grado; non si applica, in tal caso, il disposto del primo comma dell'articolo 47 ».

Art. 18.

Nell'articolo 195 è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per avere presentato domanda di rinuncia all'avanzamento ».

Art. 19.

Alla tabella n. 1 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO II. — *Ruolo dell'arma dei carabinieri.*

Alla colonna 5, in corrispondenza del grado di colonnello:

— la cifra « 2 » è sostituita come segue « 2 o 3 »;

— è aggiunta l'indicazione della nota (q) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni: due promozioni nel primo e nel secondo anno, tre promozioni nel terzo anno ».

Alla stessa colonna 5, in corrispondenza del grado di tenente colonnello:

— la cifra « 6 » è sostituita come segue: « 6 o 7 »;

— è aggiunta l'indicazione della nota (r) da riportare in calce alla tabella con il seguente testo: « Ciclo di tre anni, con inizio dall'anno 1960: 7 promozioni nel primo anno, 6 promozioni nel secondo e nel terzo anno ».

« In ciascuno degli anni 1958 e 1959 le promozioni sono 8 ».

QUADRO IX. — *Ruolo del Servizio automobilistico.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello, capitano e tenente, dopo l'enunciazione dei periodi di comando e di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

QUADRO X. — *Ruolo del Servizio sanitario (ufficiali medici).*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « due anni di dirigente del servizio sanitario presso reparti di truppa, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare il corso superiore di sanità ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

QUADRO XIV. — *Ruolo del Servizio di amministrazione.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

QUADRO XV. — *Ruolo del Servizio veterinario.*

Alla colonna 3, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente, ».

In calce alla tabella, il testo della nota (d) è sostituito dal seguente: « Solo per i provenienti dai corsi dell'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 ».

Art. 20.

Alla tabella n. 2 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo normale del Corpo di Stato maggiore.*

In calce al quadro, il testo della nota (2) è sostituito dal seguente:

« La metà del periodo di tempo trascorso, quale sottocapo di stato maggiore o capo servizio di Forze navali è considerato, fino ad un massimo di sei mesi, come imbarco in comando ».

QUADRO VII. — *Ruolo medici del Corpo sanitario.*

Alla colonna 6, in corrispondenza dei gradi di tenente colonnello e di capitano sono, rispettivamente, aggiunte le indicazioni delle note (o-bis) e (q-bis), da riportare in calce alla tabella con i seguenti testi:

« (o-bis) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 6 tenenti colonnelli non ancora valutati ».

« (q-bis) — Nell'anno 1958 sono ammessi a valutazione 15 capitani non ancora valutati ».

In calce alla tabella, la nota (q) è così modificata:

« (q) Ciclo di due anni: 4 promozioni nel primo anno; 5 promozioni nel secondo anno. Per ciascuno degli anni dal 1958 al 1960 compreso le promozioni sono 9 ».

Art. 21.

Alla tabella n. 3 annessa alla legge sono apportate le seguenti modifiche:

QUADRO I. — *Ruolo naviganti normale.*

Alla colonna 3, è aggiunta l'indicazione della nota (1), da riportare in calce al quadro con il seguente testo:

« Sino al 31 dicembre 1959, i periodi minimi di comando richiesti per gli ufficiali del ruolo naviganti normale possono essere compiuti in tutto o in parte anche nel grado inferiore ».

QUADRO III. — *Ruolo servizi.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 4 anni di servizio presso un aeroporto o un reparto di volo o magazzino, deposito, officina, caserma o altro ente periferico ».

QUADRO IV. — *Ruolo specialisti.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in reparti di impiego o in reparti tecnici ».

QUADRO V. — *Ruolo ingegneri - categoria ingegneri.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « Aver prestato servizio anche nel grado di tenente:

3 anni quale capo ufficio di sorveglianza tecnica o incarico equipollente per gli inge-

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

gneri aeronautici, radioelettricisti e d'armamento;

3 anni quale direttore di lavoro o incarico equipollente per gli ingegneri edili;

3 anni quale capo servizio di un laboratorio sperimentale o incarico equipollente per gli ingegneri chimici.

Superare gli esami ».

QUADRO VI. — *Ruolo ingegneri - categoria geografici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico aeroportuale o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente; superare gli esami ».

QUADRO VII. — *Ruolo assistenti tecnici - categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in una delle direzioni territoriali delle costruzioni e degli approvvigionamenti, del demanio, delle armi e munizioni, dei servizi del materiale e degli aeroporti e delle telecomunicazioni e assistenza al volo di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO VIII. — *Ruolo assistenti tecnici - categoria assistenti di meteorologia.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di capitano, il testo è sostituito dal seguente: « 2 anni in un centro meteorologico o in una direzione territoriale delle telecomunicazioni di zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente; superare gli esami; diploma di licenza di istituto medio di secondo grado ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, sono aggiunte al testo le parole: « o incarico equipollente ».

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

QUADRO X. — *Ruolo amministrazione.*

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente per il quadro IX, del grado di capitano per il quadro X e del grado di tenente per il quadro XI, dopo l'enunciazione dei periodi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento, sono aggiunte le parole: « o incarico equipollente ». Gli stessi periodi di attribuzioni specifiche sono ridotti a 2 e a 3 anni rispettivamente per i capitani ed i tenenti del quadro IX e a 3 anni per i tenenti del quadro XI.

QUADRO IX. — *Ruolo commissariato.*

Alla colonna 6, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, è aggiunta l'indicazione della nota (u), da riportare in calce alla tabella con il seguente testo:

« (u) per l'anno 1958 l'aliquota di valutazione è di 1/9 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo ».

QUADRO XI. — *Ruolo ufficiali medici.*

Alla colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente colonnello, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in un istituto medico-legale o quale capo di ufficio sanitario in zona aerea territoriale o di aeronautica o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore ».

Alla stessa colonna 3, in corrispondenza del grado di tenente, il testo è sostituito dal seguente:

« 2 anni in servizio sanitario di aeroporto ».

Art. 22.

L'ufficiale che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato valutato mentre era in soprannumero agli organici e collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 48, settimo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, perchè dichiarato ido-

neo, ma non iscritto in quadro, può a domanda essere valutato col grado rivestito all'atto del collocamento a disposizione e rimanendo in tale posizione, ai fini della promozione nel servizio permanente effettivo. Il termine per la presentazione della domanda è di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ufficiale è valutato in occasione della prima graduatoria successiva al suo collocamento a disposizione.

Qualora tale graduatoria risulti già approvata alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficiale è valutato subito dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, e, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria predetta. Se per effetto del posto ivi conseguito l'ufficiale acquista titolo alla promozione, si fa luogo alla revoca del collocamento a disposizione e l'ufficiale è promosso nella posizione di servizio permanente effettivo, anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata; la promozione è computata nel numero di quelle da effettuare nell'anno in cui ha luogo la valutazione e, se sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per detto anno dalle tabelle, la promozione stessa è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

Art. 23.

Le disposizioni del secondo comma dell'articolo 195 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dall'articolo 18 della presente legge, non si applicano agli ufficiali che, alla data del 1° ottobre 1957, abbiano dichiarato di rinunciare ai corsi o agli esami ovvero abbiano presentato domanda di rinuncia all'avanzamento, purchè gli ufficiali stessi chiedano il collocamento in ausiliaria entro due anni dalla data anzidetta.

Art. 24.

Gli ufficiali della Marina a disposizione collocati in tale posizione prima della data di entrata in vigore della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e non valutati per l'avanzamento nel servizio permanente effettivo, sono tutti valu-

tati e, qualora dichiarati idonei, promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati « a disposizione », dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

Art. 25.

Nei riguardi degli ufficiali dell'Aeronautica in servizio permanente effettivo appartenenti al ruolo naviganti normale, al ruolo servizi, al ruolo ingegneri — categoria ingegneri — al ruolo commissariato ed al ruolo ufficiali medici, i termini stabiliti nell'articolo 169 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono prorogati di due anni a partire dalla loro scadenza.

Art. 26.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è ridotta di due mesi la durata dei periodi minimi di comando, quale stabilita per gli ufficiali dell'Esercito nella colonna 3 della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 27.

In deroga al disposto dell'articolo 39, primo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale modificato dall'articolo 5 della presente legge, le aliquote di ruolo degli ufficiali della Marina e dell'Aeronautica da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento, sono determinate alla data del 29 dicembre 1957 per i quadri di avanzamento del 1958, ed alla data del 15 dicembre 1958 per i quadri del 1959.

CAPO II

Modifiche alla legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 28.

Alla legge 29 marzo 1956, n. 288, recante norme sullo stato giuridico e l'avanzamento de-

4^a COMMISSIONE (Difesa)76^a SEDUTA (29 novembre 1957)

gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell'articolo 65, il primo comma, è sostituito dal seguente:

« Il numero degli ufficiali da valutare è determinato il 31 ottobre di ogni anno, in misura tripla del numero delle vacanze previste per l'anno successivo e in numero comunque non inferiore a quattro quando si tratti di avanzamento ai gradi di ufficiale superiore, e in misura pari al doppio delle vacanze stesse quando si tratti di avanzamento ai gradi di capitano o di tenente ».

b) nell'articolo 83, è aggiunto il seguente comma:

« La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo ».

CAPO III

Disposizioni finali.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. L'articolo 17 ha effetto dal 22 dicembre 1955.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.